

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

REP.

OGGETTO: Contratto d'affitto d'azienda del pubblico esercizio – bar, sito in Ville d'Anaunia, fraz. Nanno, e precisamente al piano terra dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 37, P.M. 9, e p.ed. 38, P.M. 1, in C.C. Nanno. -----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, presso la sede municipale del Comune di Ville d'Anaunia, sita in Piazza Liberazione n. 34, fraz. Tuenno, 38019 Ville d'Anaunia (TN), avanti a me dott.ssa Lisa Luchini, in qualità di Segretario comunale del Comune di Ville d'Anaunia, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 44 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPR n. 01.02.2005, n. 2/L, sono personalmente comparsi i signori:

- PALLAVER FAUSTO, nato a Cles (TN), il 30 gennaio 1976, domiciliato per la carica presso il **COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA**, con sede in Piazza Liberazione, n. 34 – fraz. Tuenno, 38019 Ville d'Anaunia (TN), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02401760224, il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza del Comune, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____, che, quale parte integrante e sostanziale, si allega in copia conforme al presente atto (all. A); -----

- _____, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____ n. _____ C.F. _____, il quale agisce, nel presente atto, in qualità legale rappresentante della società _____, con sede in _____, _____ n. _____, P. IVA _____.

Componenti tutti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo. -----

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta comunale n. _____, del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si decideva di affidare la gestione dell'attività di pubblico esercizio presso il locale sito in Ville d'Anaunia, fraz. Nanno contraddistinto dalle p.ed. 37, P.M. 9, e p.ed. 38, P.M. 1, in C.C. Nanno, attraverso l'indizione di un'asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/90 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (all. B); -----

- l'attività di pubblico esercizio richiesta si concretizza nella gestione di un "bar generico" con attività di somministrazione di bevande di tipologia "A" sotto tipologia 2 "esercizi per la somministrazione di pasti veloci;" e "B" sotto tipologia 1. "esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia" (L.P. 12.07.2000, n. 9 e s.m.); -----

- la durata del contratto è di otto anni con diritto del Comune di Ville d'Anaunia di recedere in ogni momento dal contratto, con semplice comunicazione scritta, a discrezione dell'Amministrazione comunale.

- Visti i verbali della procedura;

- Verificato che l'aggiudicatario è in possesso dei requisiti professionali necessari per esercitare e gestire l'attività di pubblico esercizio; -----

- Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ dd. _____, si aggiudicava l'affitto del pubblico esercizio – bar, sito in Ville d'Anaunia, fraz. Nanno, e precisamente il locale sito al piano terra dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 37, P.M. 9, e p.ed. 38, P.M. 1, in C.C. Nanno a _____, che ha offerto il

canone annuo di affitto di Euro _____ (_____ virgola _____)

oltre all'I.V.A. e l'offerta tecnica che si allega sotto la lettera C; -----

Tutto ciò premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula quanto segue.-----

CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Ville d'Anaunia, come sopra costituito e rappresentato di seguito denominato anche "concedente", concede in affitto a _____, di seguito denominato "affittuario", che accetta, l'azienda costituita dal pubblico esercizio – bar, sito in Ville d'Anaunia, fraz. Nanno, e precisamente il locale contraddistinto dalla p.ed. 38 P.M. 1 e dalla p.ed. 37 P.M. 9 in C.C. Nanno composto da bar, cucina, deposito, anti bagno e WC, bagni e terrazza posta a sud dell'edificio. -----

La p.ed. 37, PM 9, sub 9, in C.C. Nanno, è identificata catastalmente come segue: foglio 6, zona cens. 1, categoria C/1, classe 1, consistenza 121 mq, superficie 138 mq, rendita euro 1.299,82. -----

ART. 2 - CANONE

L'affittuario si impegna a pagare il canone annuo pattuito nell'importo di euro _____ (_____ virgola _____) più IVA. Tale importo, che viene assunto quale corrispettivo annuo iniziale, sarà aggiornato annualmente a partire dal II anno (dal 01 settembre 2027) in misura pari al 75% della variazione dell'indice dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), accertato con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore. -----

Il canone succitato dovrà essere corrisposto in sei rate bimestrali anticipate di euro _____ (_____ virgola _____), oltre IVA entro i primi cinque giorni del

bimestre di riferimento (entro il 5 settembre per il bimestre settembre/ottobre, entro il 5 novembre per il bimestre novembre/dicembre, entro il 5 gennaio per il bimestre gennaio/febbraio, entro il 5 marzo per il bimestre marzo/aprile, entro il 5 maggio per il bimestre maggio/giugno, entro il 5 luglio per il bimestre luglio/agosto) previa presentazione di regolare fattura da parte del Comune. -----

L'affittuario non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone, come sopra individuato e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento della rata scaduta. -----

Il ritardato pagamento del canone di affitto oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta l'applicazione automatica degli interessi legali, senza necessità di messa in mora dell'affittuario. -----

Qualora il ritardo ecceda i trenta (30) giorni, il Comune concedente potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l'attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell'azione civile per il rimborso del danno.-----

Le parti prendono atto ed accettano fin d'ora che in caso di risoluzione, ovvero di recesso nulla sia dovuto dal Comune per i canoni di affitto già versati dall'affittuario.

Al termine del rapporto di affitto di cui al presente contratto non spetterà all'affittuario alcun compenso o altra indennità a titolo di avviamento commerciale.

ART 3 - DURATA

La durata del presente contratto affitto viene stabilita in 8 (otto) anni con decorrenza dal _____. -----

Al termine del contratto, l'affitto di azienda si intende automaticamente concluso senza necessità di disdetta. -----

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO

L'affittuario dovrà condurre l'azienda secondo la legge, secondo l'avviso del sondaggio pubblico ed in conformità all'offerta economica e l'offerta tecnica presentata in sede di confronto concorrenziale, che si allegano rispettivamente sotto le lettere all. B e all. C). -----

Il bar dovrà essere tenuto aperto tutto l'anno, fatta salva la normale chiusura per il periodo di ferie, nel rispetto delle disposizioni provinciali previste in materia. -----

Eventuali modifiche agli orari di apertura rispetto agli orari proposti nell'offerta, devono essere comunicati e concordati con l'Amministrazione comunale. -----

È inoltre vietato di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. -----

È tassativamente vietata l'installazione e l'uso presso i locali ed anche all'esterno di essi di qualsiasi apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, 5° e 6° comma, del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m. e precisamente apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, che consentono vincite di un qualsiasi premio in denaro. -----

La violazione dei divieti e degli obblighi di cui sopra comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ed il diritto del Comune di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. -----

L'affittuario è obbligato ad installare un fasciatoio entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, qualora non adempisse si sostituirà il Comune rivalendosi sulla garanzia di cui all'art.13.

ART 5 – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

L'affittuario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività, garantendo, nella gestione complessiva

dell'immobile e nell'erogazione della prestazione, il rispetto delle vigenti normative di settore, in particolare in materia di igiene, salute, sicurezza e polizia amministrativa. -----

L'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio Commercio comunale la Segnalazione telematica certificata di inizio attività tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP, per l'esercizio dell'azienda commerciale, nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività. La Segnalazione telematica di cui al punto precedente dovrà essere presentata a cura dell'affittuario entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto; per ogni giorno di ritardo, il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00. Il termine potrà essere prorogato per motivate esigenze dell'affittuario, valutate dalla Giunta comunale. Alla scadenza del contratto, l'affittuario dovrà provvedere alla presentazione tempestiva della Segnalazione telematica certificata di inizio attività tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP, relativa alla cessazione dell'attività. -----

L'affittuario dovrà inoltre garantire il pieno rispetto, anche con riferimento ad eventuali dipendenti, delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.. -----

Alla scadenza del presente contratto ovvero nei casi di risoluzione e/o recesso l'affittuario prende atto ed accetta, fin d'ora, che tutte le autorizzazioni di pubblico esercizio rilasciate decadono automaticamente e si impegna a consegnarle al Comune. -----

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'affittuario potrà recedere dal presente contratto di affitto in qualsiasi momento, previa comunicazione al concedente mediante lettera raccomandata A.R. o pec almeno sei (6) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. -----

Il Comune di Ville d'Anaunia ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto, con semplice comunicazione scritta, a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Il Comune avrà, inoltre, diritto di revocare anticipatamente il presente contratto di affitto per ragione di interesse pubblico. -----

Il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ex art. 1456 del Codice civile: -----

- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali, confermati da almeno due contestazioni formali; -----
- in caso di perdita dei requisiti necessari per l'espletamento dei servizi correlati al contratto in oggetto; -----
- qualora l'interruzione del servizio cui è tenuto l'affittuario, in relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non autorizzata da parte dell'Amministrazione comunale, si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi; -----
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine assegnato, nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene, in tutto o in parte; -----
- qualora l'affittuario si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito. -----
- in caso di mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara ed il mancato rispetto delle condizioni del contratto in assenza di misure volte a sanare la violazione. -----

ART. 7 - INVENTARIO

Il locale comprende arredi, utensili ed attrezzature in dotazione, così come elencate nell'inventario che si allega sotto la lettera D). -----

L'affittuario, a seguito di sopralluogo congiunto, riconosce che ogni locale, attrezzatura, arredo sono agibili, fruibili e funzionanti. -----

Tutti gli immobili, pertinenze, arredi, utensili devono essere utilizzati in funzione della gestione del pubblico esercizio – bar, secondo le disposizioni di legge. -----

L'affittuario è tenuto ad utilizzare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune concedente alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso. -----

Le parti redigeranno un apposito verbale entro trenta (30) giorni successivi alla scadenza del contratto, unitamente all'inventario finale. -----

Qualora vengano arrecati danni ai beni assegnati in affitto, l'affittuario provvederà immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino; in caso contrario vi provvederà il Comune concedente addebitando la spesa all'affittuario, anche mediante escussione del deposito cauzionale. -----

ART. 8 – ONERI E MANUTENZIONI

È a carico dell'affittuario la manutenzione ordinaria dei locali, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti, forniti dal Comune. In particolare, alla scadenza del termine di cui all'art. 2, l'affittuario dovrà provvedere a riconsegnare i locali puliti ed imbiancati a nuovo.

Qualsiasi intervento sui beni oggetto del presente contratto di affitto che non costituisca ordinaria manutenzione, dovrà essere preventivamente assentito dal Comune concedente. -----

Il concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino allo stato originario se non vi è stata l'autorizzazione preventiva ai lavori di miglioramento. ---

Alla scadenza del contratto, tutte le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dell'affittuario resteranno acquisite al Comune di Ville d'Anaunia senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso dell'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto del Comune di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile. -----

L'affittuario non potrà opporsi, né aver diritto ad alcun compenso risarcitorio, per l'esecuzione, sui beni avuti in affitto, di lavori di riparazione, rifacimento, miglioria, ristrutturazione o innovazione, ritenuti necessari dal concedente; il quale si premurerà peraltro di creare il minore disagio possibile all'attività. -----

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affittuario. -----

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO

L'affittuario deve condurre l'azienda esclusivamente con organizzazione diretta ed autonoma, impegnando soltanto personale da esso dipendente e/o propri soci e/o propri collaboratori, con espresso divieto della cessione del presente contratto e del subaffitto a terzi, pena la risoluzione di diritto del presente contratto di affitto, con la perdita, a titolo di risarcimento danni, del deposito cauzionale, salva sempre la facoltà attribuita al concedente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.-----

ART. 10 – SPESE DI CONDUZIONE

Il Comune, concedente, a mezzo del proprio rappresentante, dichiara che l'immobile è in regola con le norme sanitarie, edilizie ed urbanistiche. -----

Le spese di conduzione dell'azienda sono a totale carico dell'affittuario, nonché tutte le spese ordinarie compresi tributi e tariffe comunali ed accessori, tutte le spese per il

consumo di energia elettrica, di acqua, di fognatura, di riscaldamento ed i relativi contratti/utenze di cui sopra, competono direttamente all'affittuario che, in caso di impossibilità tecnica di provvedere alle volturazioni rimborserà al Comune di Ville d'Anaunia tutte le spese per i relativi consumi. -----

ART. 11 – PERSONALE DELL’AFFITTUARIO

L'affittuario dovrà accertare che il personale, da lui impiegato e/o assunto, dia garanzie in ordine a moralità e buon comportamento, osservando e rispettando le buone norme di educazione. L'affittuario è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente per la categoria, nonché ad adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, provvedendo a totale proprio carico al pagamento dei relativi contributi e premi. -----

L'affittuario è impegnato all'osservanza, inoltre, delle norme e delle prescrizioni, oltreché del contratto nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.-----

Il personale impiegato dovrà essere in regola con tutte le norme sanitarie. L'affittuario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno, di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. -----

Ove tra l'affittuario ed il suo personale dipendente dovessero sorgere contestazioni di qualsiasi ragione, per responsabilità civile, infortuni, ecc, in dipendenza del rapporto di lavoro, il Comune concedente dovrà rimanere indenne ed esente da ogni responsabilità. -----

L'affittuario si impegna a gestire l'azienda nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali e di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e contributivi nei confronti di eventuali dipendenti o degli eventuali collaboratori esterni. -----

ART. 12 - PENALI

Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale adempimento, da parte dell'affittuario, degli obblighi contrattuali assunti, riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti misure:

- a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune, sarà applicata una penale da Euro 200,00 (duecento/00) a 2.000,00 (duemila/00) previa valutazione della gravità dell'inadempienza e attivazione del contraddittorio (che si concretizza nella contestazione inadempienza e possibilità di controdeduzioni da parte dell'affidatario).
- b) qualora l'affittuario non proceda all'apertura del locale al pubblico concluso il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto, per ogni giorno di ritardo il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00). Il termine potrà essere prorogato per motivate esigenze dell'affittuario, valutate dalla Giunta comunale.
- c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del servizio cui è tenuto l'affittuario, in relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi, non segnalato ed approvato, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione unilaterale del contratto (art. 6).

In tal caso, l'affittuario, oltre al canone dovuto, è tenuto a corrispondere una somma di pari importo, a titolo di penalità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione ed il mancato rispetto delle condizioni del contratto, determinerà la decadenza dell'affitto stesso e la risoluzione di diritto del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile di cui al successivo art. 14, senza che l'affittuario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione.

Tali irregolarità dovranno essere contestate al gestore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec; entro 7 giorni dal ricevimento quest'ultimo si impegna a fornire all'Amministrazione adeguata risposta scritta, provvedendo a sanare le infrazioni segnalate. Gravi o reiterate infrazioni alle condizioni qui descritte potranno comportare la risoluzione unilaterale del presente contratto di affitto. -----

L'affittuario, fatto salvo quanto previsto nei successivi paragrafi, riconosce ed accetta, in caso di grave violazione degli impegni e grave inosservanza degli obblighi assunti dal gestore e contestate dal Comune di Ville d'Anaunia e non sanate dall'affittuario e reiterate, la facoltà del Comune di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto, previa contestazione delle inadempienze secondo quanto previsto dall'art. 6. -----

ART. 13 – RESPONSABILITA' E GARANZIA

L'affittuario si assume tutte le responsabilità civili e penali relative all'attività esercitata all'interno della struttura ove è ubicata l'azienda, lasciando indenne da qualsivoglia responsabilità il Comune in quanto proprietario per incidenti, danni, sinistri, od infortuni a persone, animali e/o cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'attività svolta all'interno della struttura. -----

A tal proposito ed entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto l'affittuario si impegna a depositare al Comune di Ville d'Anaunia copia di polizza di responsabilità civile derivante dall'attività con un massimale di almeno Euro 500.000,00. -----

L'affittuario si costituisce custode dell'intera struttura ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comune ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, danneggiamento, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. -----

A garanzia di tutti gli impegni assunti dal presente contratto, dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dell'eventuale risarcimento di danni che possono essere causati alla struttura e/o alle attrezzature, l'affittuario si impegna a costituire e depositare entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto polizza fideiussoria e/o fideiussione bancaria dell'importo non inferiore ad Euro 25.000,00. -----

La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente paragrafo comporta, in caso di inadempimento protratto per oltre trenta giorni dal sollecito del Comune inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, l'automatica risoluzione del presente contratto senza che l'affittuario nulla possa vantare ad alcun titolo nei confronti del Comune.-----

In caso di parziale o totale escussione della cauzione durante il periodo di vigenza del presente contratto, la cauzione dovrà essere ricostituita nell'originario importo entro 30 (trenta) giorni. A tal fine il deposito cauzionale di cui sopra verrà trattenuto fino al momento in cui tutte le eventuali pendenze saranno definite, ivi comprese quelle tributarie, anche oltre la scadenza del contratto. -----

ART. 14 – ESENZIONE DA RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune concedente non assume maggior obbligo di quello che per legge gli incombe e, quindi, non intende costituirsi, in alcun modo, depositario di valori, provviste, mobili, oggetti, attrezzature, arredamenti e materiali vari di proprietà dell'affittuario, che lo stesso tiene nel bar, rimanendo la custodia e la conservazione, contro i rischi di ogni genere, a totale carico dell'affittuario medesimo, senza alcuna responsabilità da parte del concedente per danni, mancanze, sottrazioni, furti, incendi e altre cause.-----

ART. 15 – SPESE E IMPOSTE

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto e considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 10 quater del D.L. n° 223/2006, convertito nella Legge n° 248/2006 e s.m.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del locatario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune, salvo quelle intrasferibili per legge.

ART. 16 - RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia: -----

- alle condizioni previste dall'avviso d'asta e all'offerta tecnica ed economica presentata dall'affittuario; -----
- alla L.P. 14 luglio 2000 n° 9 e s.m., "Disciplina in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande" e relativo regolamento di esecuzione; -----
- dalle norme previste dal codice civile, dagli usi e consuetudini. -----

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, non definite in via bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Trento, con esclusione del ricorso ad arbitrato.-----

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il consenso al Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento. -----

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai signori comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvato e con me sottoscritto anche nel margine dei fogli. -----

Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura, compresi gli allegati, alle parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero _____ facciate intere e fino qui della _____.

Il Sindaco

Fausto Pallaver

Il Segretario comunale

Dott.ssa Lisa Luchini

Si approvano espressamente, ai sensi di quanto previsto e disposto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole e condizioni contenute agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Canone), 3 (Durata), 4 (Obblighi dell'affittuario), 6 (Recesso e risoluzione), 7 (Inventario), 8 (oneri e manutenzioni), 9 (divieto di cessione del contratto), 12 (Penali) 13 (Responsabilità e garanzia), 14 (Esenzione di responsabilità del Comune), 15 (Spese e imposte), 17 (Controversie) del presente contratto.

Il Sindaco

Fausto Pallaver